

IT

IT

IT



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 10.9.2008
COM(2008) 540 definitivo

2008/0176 (ACC)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**che modifica il regolamento (CE) n. 55/2008 recante preferenze commerciali autonome
per la Repubblica moldova**

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Il 21 gennaio 2008 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 55/2008¹ recante preferenze commerciali autonome per la Repubblica moldova² (regolamento PCA) che sostituisce le preferenze SPG a cui la Moldova aveva diritto in precedenza. È entrato in vigore il 31 gennaio ed è di applicazione dal 1° marzo 2008. Il regolamento offre a tutti i prodotti originari della Moldova libero accesso ai mercati UE, ad eccezione di taluni prodotti agricoli elencati nell'allegato I del regolamento per cui sono previste concessioni limitate sia sotto forma di esenzione dai dazi doganali nel limite dei contingenti tariffari che di riduzione di tali dazi. Si tratta di taluni prodotti a base di carne, lattiero-caseari, uova, cereali, zucchero, vino e taluni tipi di frutta e verdura.

Spiegazione delle disposizioni

In seguito all'entrata in vigore di tale regolamento gli importatori hanno attirato la nostra attenzione sul fatto che l'attuale testo dell'articolo 14 del regolamento PCA crea de facto un divario tra l'applicazione delle preferenze SPG e l'applicazione delle PCA, mentre l'intenzione era di assicurare che le preferenze SPG continuassero ad essere applicate per tutte le esportazioni ammissibili fino alla totale applicazione delle PCA. In base all'attuale testo le merci coperte dall'SPG esportate nell'UE tra l'entrata in vigore delle PCA (31 gennaio 2008) e l'inizio di applicazione del regime (1° marzo 2008) non sono coperte da alcun regime se il contratto d'acquisto non è stato stilato prima del 31 gennaio 2008 e si possa dimostrare che le merci sono partite dalla Moldova non successivamente al 31 gennaio 2008. Per correggere tale situazione il testo dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), 14, paragrafo 1, lettera b), 14, paragrafo 2, lettera a), 14, paragrafo 2, lettera b), 14, paragrafo 2, lettera c) e 14, paragrafo 2, lettera d) va cambiato da "data di entrata in vigore" a "data di applicazione".

Inoltre nel preparare l'applicazione del regolamento e la gestione dei contingenti elencati nell'allegato I sono state rilevate alcune incongruenze tra le descrizioni dei contingenti e i codici NC di applicazione. Le correzioni proposte non contraddicono né modificano la metodologia applicata per determinare i contingenti per ciascun tipo di prodotto, che si basava sui migliori risultati in termini di esportazione negli anni compresi tra il 2004 e il 2006, con aumenti lineari annui corrispondenti agli aumenti potenziali della capacità di produzione ed esportazione della Moldova fino al 2012. Le modifiche proposte nell'allegato I del regolamento 55/2008 sono le seguenti:

1. *N. 09.0504 (carne)*: Eliminare la parola "domestic" nella descrizione per renderla corrispondente ai codici NC.
2. *N. 09.0509 (frumento tenero)*: Il codice NC 1001 90 99 è stato omissso per errore e dovrebbe essere aggiunto per far sì che il contingente corrisponda all'offerta che era basata sulle esportazioni di tutto il frumento tenero e del frumento segalato in conformità con la metodologia citata sopra.
3. *N. 09.0514 (vini)*: Eliminare "con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 15% vol." per rendere la descrizione corrispondente ai codici NC.

¹ GU L 20 del 24.1.2008, pag. 1

² In appresso denominata Moldova

Incidenza sul bilancio

La proposta di regolamento non comporta spese per il bilancio CE e non ha incidenza sul bilancio CE sotto forma di mancata riscossione di dazi doganali al di là di quanto stimato in origine con l'entrata in vigore delle ulteriori preferenze per la Moldova.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 55/2008 recante preferenze commerciali autonome per la Repubblica moldova

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 55/2008 del Consiglio del 21 gennaio 2008 recante preferenze commerciali autonome per la Repubblica moldova nonché modifica del regolamento (CE) n. 980/2005 e della decisione 2005/924/CE della Commissione³ è entrato in vigore il 31 gennaio 2008 ed è di applicazione dal 1° marzo 2008. Il regolamento dà a tutti i prodotti originari della Repubblica moldova (di seguito denominata Moldovia) libero accesso ai mercati comunitari ad eccezione di taluni prodotti agricoli elencati nell'allegato I del regolamento per cui applica concessioni limitate sotto forma di esenzione dai dazi doganali nei limiti di contingenti tariffari o di riduzione di tali dazi.
- (2) Il testo dell'articolo 14 del regolamento crea un divario tra l'applicazione del sistema delle preferenze generalizzate (SPG) a cui la Moldovia ha diritto fino all'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 55/2008 e l'applicazione delle preferenze commerciali autonome (PCA) mentre invece l'intenzione era di assicurare che le SPG continuassero ad essere di applicazione per tutte le esportazioni ammissibili fino al momento dell'introduzione delle PCA. Secondo l'articolo 14 le merci coperte dalle SPG che sono state esportate nella Comunità tra l'entrata in vigore delle PCA e l'inizio dell'applicazione del regime non sarebbero coperte da alcun regime nel caso in cui non esista un contratto d'acquisto stilato prima del 31 gennaio 2008 e non sia possibile dimostrare che le merci siano uscite dalla Moldovia non più tardi del 31 gennaio 2008. Per correggere tale situazione il testo dell'articolo 14 dev'essere corretto in modo da far riferimento alla data di applicazione del regolamento e non alla sua entrata in vigore.
- (3) Nel preparare l'applicazione del regolamento (CE) n. 55/2008 e la gestione dei contingenti elencati nell'allegato I, sono state individuate alcune incongruenze tra la descrizione dei contingenti e i codici NC applicabili. Allo scopo di correggere tali errori il termine "domestic" va eliminato nella descrizione per il contingente n. 09.0504, il codice NC 1001 90 99 va aggiunto al contingente n. 09.0509, e la

³ GU L 20 del 24.1.2008, pag. 1

descrizione "con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 15% vol." va eliminato nella descrizione del contingente n. 09.0514. Le correzioni proposte non contraddicono né modificano la metodologia applicata per determinare i contingenti tariffari per ciascun gruppo di prodotti, che si basava sui migliori risultati in termini di esportazioni negli anni compresi tra il 2004 e il 2006, con aumenti lineari annui corrispondenti agli aumenti potenziali della capacità di produzione e di esportazione della Moldova fino al 2012.

- (4) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 55/2008.
- (5) Il presente regolamento deve entrare in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 55/2008 è così modificato:

- 1. L'articolo 14 è così modificato:
 - (a) nella frase introduttiva del paragrafo 1 le parole "l'entrata in vigore" sono sostituite da "la data di applicazione";
 - (b) nei paragrafi 1, lettera a), 1, lettera b), 2, lettera a), 2, lettera b), 2, lettera c) e 2, lettera d) le parole "la data di entrata in vigore" sono sostituite dalle parole "la data di applicazione".
- 2. L'allegato I è sostituito dal testo che figura nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il Presidente

ALLEGATO

"ALLEGATO I

PRODOTTI SOGGETTI A RESTRIZIONI QUANTITATIVE O A PREZZI MASSIMI IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 3

Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo in quanto il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dall'applicazione dei codici NC. Quando figura "ex" davanti al codice NC, il regime preferenziale è determinato dalla combinazione del codice NC e della designazione corrispondente.

1. Prodotti soggetti a contingenti tariffari annui in esenzione da dazi doganali

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	2008 ⁽¹⁾	2009 ⁽¹⁾	2010 ⁽¹⁾	2011 ⁽¹⁾	2012 ⁽¹⁾
09.0504	da 0201 a 0204	Carni di animali delle specie bovina, suina, ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate	3 000 ⁽²⁾	3 000 ⁽²⁾	4 000 ⁽²⁾	4 000 ⁽²⁾	4 000 ⁽²⁾
09.0505	ex 0207	Carni e frattaglie commestibili di volatili della voce 0105, fresche, refrigerate o congelate, diverse dai fegati grassi della sottovoce 0207.34	400 ⁽²⁾	400 ⁽²⁾	500 ⁽²⁾	500 ⁽²⁾	500 ⁽²⁾
09.0506	ex 0210	Carni e frattaglie commestibili di animali della specie suina e bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri commestibili di carni o frattaglie di animali della specie suina e bovina	400 ⁽²⁾	400 ⁽²⁾	500 ⁽²⁾	500 ⁽²⁾	500 ⁽²⁾
09.4210	da 0401 a 0406	Prodotti lattiero-caseari	1 000 ⁽²⁾	1 000 ⁽²⁾	1 500 ⁽²⁾	1 500 ⁽²⁾	1 500 ⁽²⁾
09.0507	0407.00	Uova di volatili in guscio	90 ⁽³⁾	95 ⁽³⁾	100 ⁽³⁾	110 ⁽³⁾	120 ⁽³⁾
09.0508	ex 0408	Uova di volatili sgusciate e tuorli, diversi da quelli inadatti all'uso alimentare	200 ⁽²⁾	200 ⁽²⁾	300 ⁽²⁾	300 ⁽²⁾	300 ⁽²⁾
09.0509	1001.90.91 1001.90.99	Altra spelta (escluse sementi di spelta), frumento tenero e frumento segalato	25 000 ⁽²⁾	30 000 ⁽²⁾	35 000 ⁽²⁾	40 000 ⁽²⁾	50 000 ⁽²⁾
09.0510	1003.00.90	Orzo	20 000 ⁽²⁾	25 000 ⁽²⁾	30 000 ⁽²⁾	35 000 ⁽²⁾	45 000 ⁽²⁾
09.0511	1005.90	Granturco	15 000 ⁽²⁾	20 000 ⁽²⁾	25 000 ⁽²⁾	30 000 ⁽²⁾	40 000 ⁽²⁾
09.0512	1601 00 91 e 1601 00 99	Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti	500 ⁽²⁾	500 ⁽²⁾	600 ⁽²⁾	600 ⁽²⁾	600 ⁽²⁾
	ex 1602	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue: - di galli e galline, - di animali della specie suina, - di animali della specie bovina, non cotte					
09.0513	1701.99.10	Zucchero bianco	15 000 ⁽²⁾	18 000 ⁽²⁾	22 000 ⁽²⁾	26 000 ⁽²⁾	34 000 ⁽²⁾
09.0514	2204 21 e 2204 29	Vini di uve fresche, esclusi i vini spumanti	60 000 ⁽⁴⁾	70 000 ⁽⁴⁾	80 000 ⁽⁴⁾	100 000 ⁽⁴⁾	120 000 ⁽⁴⁾

(1) Dal 1° gennaio al 31 dicembre, eccetto per il 2008, dal primo giorno di applicazione del regolamento fino al 31 dicembre (2) tonnellate (peso netto). (3) milioni di unità, (4) ettolitri"

**SCHEDA FINANZIARIA PER PROPOSTE DI ATTI AVENTI UN'INCIDENZA DI
BILANCIO LIMITATA ESCLUSIVAMENTE ALLE ENTRATE**

1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA:

Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento del Consiglio (CE) n. 55/2008 recante preferenze commerciali autonome per la Repubblica moldova.

2. LINEE DI BILANCIO:

Capitolo e articolo: **Articolo 120**

Importo iscritto a bilancio per l'esercizio in questione: **16 431 900 000**

3. INCIDENZA FINANZIARIA

- ☒ Proposta senza incidenza finanziaria
- ☐ Proposta senza incidenza finanziaria sulle spese ma con incidenza finanziaria sulle entrate, il cui effetto è il seguente:

(Mio EUR al primo decimale)

Linea di bilancio	Entrate ⁴	Periodo di 12 mesi, a decorrere dal gg/mm/aaaa	[Anno n]
Articolo ...	<i>Incidenza sulle risorse proprie</i>		
Articolo ...	<i>Incidenza sulle risorse proprie</i>		

Situazione a seguito dell'azione					
	[n+1]	[n+2]	[n+3]	[n+4]	[n+5]
Articolo ...					

⁴ Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (prelievi agricoli, contributi zucchero, dazi doganali), gli importi indicati devono essere al netto del 25% delle spese di riscossione

Articolo ...					
--------------	--	--	--	--	--

4. MISURE ANTIFRODE

5. ALTRE OSSERVAZIONI